

**Conferenza sulla sicurezza
e la cooperazione in Europa (CSCE)**

**Documento di Vienna 1990
dei negoziati sulle misure miranti a rafforzare
la fiducia e la sicurezza**

Il documento di Vienna dei negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza, che non è un trattato internazionale ma un accordo politicamente vincolante, adottato il 17 novembre 1990, prevede quanto segue:

Il testo del presente documento sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione e lo farà conoscere nel modo più ampio possibile.

In applicazione di questa disposizione, il 30 gennaio 1991 il Consiglio federale ha deciso di pubblicare il documento di Vienna 1990 nel Foglio federale

4049a



DOCUMENTO DI VIENNA 1990

DEI NEGOZIATI SULLE MISURE MIRANTI A RAFFORZARE LA FIDUCIA E LA SICUREZZA CONVOCATI CONFORMEMENTE ALLE PERTINENTI DISPOSIZIONI DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA RIUNIONE DI VIENNA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

- (1) I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Santa Sede, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, si sono riuniti a Vienna dal 9 marzo 1989, conformemente alle disposizioni relative alla Conferenza sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa contenute nei Documenti Conclusivi delle Riunioni di Madrid e di Vienna dei Seguiti della CSCE.
- (2) Gli Stati partecipanti hanno ricordato che lo scopo della Conferenza sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa in quanto parte sostanziale ed integrante del processo multilaterale avviato dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, è quello di intraprendere, per stadi, azioni nuove, efficaci e concrete destinate a realizzare progressi nel rafforzamento della fiducia e della sicurezza e nel conseguimento del disarmo, in modo da conferire efficacia ed espressione al dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro relazioni reciproche nonchè nelle loro relazioni internazionali in generale.
- (3) I Ministri degli Affari Esteri ed altri Capi Delegazione hanno reso dichiarazioni di apertura.
- (4) Dal 16 gennaio al 5 febbraio 1990, gli Stati partecipanti hanno tenuto discussioni nell'ambito di un seminario sulle dottrine militari in relazione al dispositivo, alla struttura e alle attività delle forze convenzionali nella zona di applicazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM)*. Incoraggiati dall'andamento di tali discussioni, gli Stati partecipanti hanno deciso di tenere un secondo seminario sulle dottrine militari nella primavera del 1991 a Vienna.
- (5) Gli Stati partecipanti hanno adottato il presente documento che integra una serie di nuove misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza con le misure adottate nel Documento della Conferenza di Stoccolma che sono state ulteriormente sviluppate alla luce dell'esperienza acquisita.
- (6) Gli Stati partecipanti hanno riconosciuto che le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciprocamente complementari, che sono adottate nel presente documento e che sono conformi ai mandati delle Riunioni di Madrid e di Vienna dei Seguiti della CSCE, per la loro portata e natura e con la loro applicazione hanno lo scopo di rafforzare la fiducia e la sicurezza in Europa.

* Annesso I

- (7) Gli Stati partecipanti hanno inoltre riconosciuto che i negoziati continueranno conformemente ai mandati delle Riunioni di Madrid e di Vienna dei Seguiti della CSCE al fine di sviluppare ulteriormente ed ampliare i risultati già conseguiti e che le proposte che sono state presentate rimangono oggetto di ulteriori negoziazioni.
- (8) Gli Stati partecipanti hanno ricordato la dichiarazione sul Non Ricorso alla Minaccia o all'Uso della Forza contenuta nei paragrafi da (9) a (27) del Documento della Conferenza di Stoccolma e ne hanno sottolineato la perdurante validità alla luce della Carta di Parigi per una Nuova Europa.
- (9) Gli Stati partecipanti hanno adottato quanto segue:

I. SCAMBIO ANNUALE DI INFORMAZIONI MILITARI

INFORMAZIONI SULLE FORZE MILITARI

- (10) Gli Stati partecipanti scambieranno annualmente informazioni sulle loro forze militari riguardo l'organizzazione, il personale e i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento militari, come di seguito specificato, nella zona di applicazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM).
- (11) Le informazioni verranno fornite in una forma concordata a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre il 15 dicembre di ogni anno. Avranno validità a far data dal primo gennaio dell'anno seguente ed includeranno:
- (11.1) 1. Informazioni sull'organizzazione di comando delle forze militari indicate nei punti 2 e 3 specificando la designazione e la subordinazione di tutte le formazioni* e le unità** a ogni livello di comando fino a quello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente.
- (11.2) 2. Per ogni formazione e unità da combattimento*** delle forze terrestri fino al livello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente le informazioni indicheranno:
- (11.2.1) — la designazione e la subordinazione;
- (11.2.2) — se è attiva o non attiva****;
- (11.2.3) — la normale sede stanziale del tempo di pace del loro Comando indicata con esatti termini geografici e/o coordinate;
- (11.2.4) — la forza organica autorizzata del tempo di pace;
- (11.2.5) — principali sistemi d'arma e di equipaggiamento in dotazione organica specificando il numero di ciascun tipo di:
- (11.2.5.1) — carri armati;
- (11.2.5.2) — elicotteri;
- (11.2.5.3) — veicoli corazzati da combattimento;
- (11.2.5.4) — lanciatori di missili guidati controcarro facenti parte permanente/integrante di veicoli corazzati;
- (11.2.5.5) — pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore);
- (11.2.5.6) — carri gittaponte corazzati;

* In questo contesto sono formazioni le armate, i corpi d'armata e le divisioni e loro equivalenti.

** In questo contesto sono unità le brigate, i reggimenti e loro equivalenti.

*** In questo contesto sono unità da combattimento le unità di fanteria, corazzate, meccanizzate, motorizzate, di artiglieria, del genio combattente e dell'aviazione dell'esercito. Saranno anche incluse quelle unità da combattimento che sono aeromobili o aviotrasportate.

**** In questo contesto sono formazioni o unità da combattimento non attive quelle con un organico pari da zero al quindici per cento della forza autorizzata del tempo di guerra. Questo termine include formazioni ed unità a forza ridotta.

- (11.3) Per ogni formazione anfibia e unità anfibia da combattimento* dislocata permanentemente nella zona fino al livello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente, le informazioni comprenderanno gli elementi sovraindicati.
- (11.4) 3. Per ogni formazione aerea e unità aerea da combattimento** delle forze aeree, dell'aviazione della difesa aerea e dell'aviazione navale permanentemente basata a terra fino al livello minimo di stormo/reggimento aereo incluso o livello equivalente le informazioni includeranno:
- (11.4.1) — la designazione e la subordinazione;
- (11.4.2) — la normale sede stanziale del tempo di pace del Comando indicata con esatti termini geografici e/o coordinate;
- (11.4.3) — la normale sede stanziale del tempo di pace dell'unità indicata con la base aerea o l'aeroporto militare su cui è basata l'unità specificando:
- (11.4.3.1) — la designazione o, se del caso, il nome della base aerea o dell'aeroporto militare e
- (11.4.3.2) — la sua ubicazione, indicata da esatti termini geografici e/o coordinate;
- (11.4.4) — la forza organica autorizzata del tempo di pace***;
- (11.4.5) — il numero di ciascun tipo di:
- (11.4.5.1) — aerei da combattimento;
- (11.4.5.2) — elicotteri
- in dotazione organica alla formazione o all'unità.

INFORMAZIONI SUI PIANI DI SPIEGAMENTO DEI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO

- (12) Gli Stati partecipanti scambieranno annualmente informazioni sui loro piani di spiegamento dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento come specificato nelle disposizioni concernenti le Informazioni sulle Forze Militari nella zona di applicazione delle CSBM.
- (13) Le informazioni verranno fornite secondo uno schema concordato a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre il 15 dicembre di ciascun anno. Esse avranno per oggetto i piani per il successivo anno ed includeranno:
- (13.1) — il tipo e il nome dei sistemi d'arma/equipaggiamento da dispiegare;
- (13.2) — il numero totale di ciascun sistema d'arma/equipaggiamento;
- (13.3) — ogni qualvolta possibile, il numero di ciascun sistema d'arma/equipaggiamento pianificato per l'assegnazione a ciascuna formazione o unità;
- (13.4) — la misura in cui lo spiegamento incrementi o sostituisca esistenti sistemi d'arma/equipaggiamento.

* Unità da combattimento come sopra definita.

** In questo contesto, le unità aeree da combattimento sono unità in cui la maggioranza di aerei in organico sono aerei da combattimento.

*** Come eccezione non è necessario fornire questa informazione per le unità dell'Aviazione della Difesa Aerea.

- (14) Gli Stati partecipanti scambieranno annualmente informazioni sui loro bilanci militari per il successivo anno fiscale, indicando una per una tutte le voci di spesa per la difesa sulla base delle categorie riportate nello "Strumento per il rendiconto internazionale standardizzato delle spese militari" delle Nazioni Unite adottato il 12 dicembre 1980.
- (15) Le informazioni verranno fornite a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre due mesi dopo che il bilancio militare è stato approvato dalle competenti autorità nazionali.
- (16) Ogni Stato partecipante può chiedere chiarificazioni a qualsiasi altro Stato partecipante sulle informazioni fornite relative ai bilanci. Le domande dovrebbero essere presentate entro un periodo di due mesi dopo la ricezione delle informazioni sui bilanci di uno Stato partecipante. Gli Stati partecipanti faranno ogni sforzo per rispondere esaurientemente e tempestivamente a tali domande. Le domande e le risposte possono essere trasmesse a tutti gli altri Stati partecipanti.

MECCANISMO DI CONSULTAZIONE E COOPERAZIONE RIGUARDANTE ATTIVITA' MILITARI INSOLITE

- (17) Gli Stati partecipanti, conformemente alle seguenti disposizioni, si consulteranno e coopereranno tra loro riguardo ogni attività insolita e non programmata delle loro forze militari fuori delle loro normali sedi stanziali del tempo di pace che sia militarmente significativa, nella zona di applicazione delle CSBM e riguardo alla quale uno Stato partecipante esprima la sua preoccupazione in materia di sicurezza.
- (17.1) Lo Stato partecipante che è preoccupato per una tale attività può trasmettere una richiesta di spiegazioni ad un altro Stato partecipante dove l'attività sta avendo luogo.
- (17.1.1) La richiesta specificherà la causa o le cause della preoccupazione e, nella misura del possibile, tipo e luogo, o area, dell'attività.
- (17.1.2) La risposta sarà trasmessa entro non più di 48 ore.
- (17.1.3) La risposta fornirà chiarificazioni sui dubbi sollevati, nonché qualsiasi altra informazione pertinente che possa contribuire a far luce sull'attività che suscita preoccupazione.
- (17.1.4) La richiesta e la risposta saranno trasmesse senza indugio a tutti gli altri Stati partecipanti.
- (17.2) Lo Stato richiedente, una volta considerata la risposta fornita, potrà poi richiedere una riunione per discutere l'argomento.
- (17.2.1) Lo Stato richiedente potrà richiedere una riunione con lo Stato rispondente.
- (17.2.1.1) Tale riunione sarà convocata entro non più di 48 ore.
- (17.2.1.2) La richiesta di tale riunione sarà trasmessa senza indugio a tutti gli Stati partecipanti.
- (17.2.1.3) Lo Stato rispondente avrà il diritto di richiedere ad altri Stati partecipanti interessati, in particolare quelli che potrebbero essere coinvolti nell'attività, di partecipare alla riunione.
- (17.2.1.4) Tale riunione sarà tenuta in una sede da concordare mutualmente fra lo Stato richiedente e lo Stato rispondente. In caso di mancato accordo, la riunione sarà tenuta nel Centro per la Prevenzione dei Conflitti.
- (17.2.1.5) Lo Stato richiedente e lo Stato rispondente trasmetteranno senza indugio, congiuntamente o separatamente, un resoconto della riunione a tutti gli altri Stati partecipanti.
- (17.2.2) Lo Stato richiedente può richiedere una riunione di tutti gli Stati partecipanti.
- (17.2.2.1) Tale riunione sarà convocata entro non più di 48 ore.
- (17.2.2.2) Il Centro per la Prevenzione dei Conflitti fungerà da foro per tale riunione.
- (17.2.2.3) Gli Stati partecipanti coinvolti nell'argomento da discutere si impegnano a essere rappresentati in tale riunione.
- (17.3) Le comunicazioni fra gli Stati partecipanti sopra previste saranno trasmesse preferibilmente attraverso la rete di comunicazioni CSBM.

- (18) Gli Stati partecipanti coopereranno nel riferire e chiarire incidenti pericolosi di natura militare nella zona di applicazione delle CSBM al fine di impedire possibili equivoci e mitigare le conseguenze su un altro Stato partecipante.
- (18.1) Ciascuno Stato partecipante designerà un punto da contattare nell'eventualità di tali incidenti pericolosi e informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti. Un elenco dei citati punti sarà tenuto a disposizione presso il Centro per la Prevenzione dei Conflitti.
- (18.2) Nell'eventualità di un tale incidente pericoloso, lo Stato partecipante le cui forze militari sono coinvolte nell'incidente dovrebbe fornire in maniera sollecita ad altri Stati partecipanti le informazioni disponibili. Qualsiasi Stato partecipante interessato da un tale incidente può anche richiedere appropriati chiarimenti. Tali richieste riceveranno pronta risposta.
- (18.3) Le comunicazioni fra Stati partecipanti saranno trasmesse preferibilmente attraverso la rete di comunicazioni CSBM.
- (18.4) Aspetti connessi con le informazioni relative a tali incidenti pericolosi possono essere discussi dagli Stati partecipanti nel Centro per la Prevenzione dei Conflitti, o in occasione della riunione annuale di valutazione dell'applicazione tenuta presso il Centro, o in riunioni aggiuntive ivi convocate.
- (18.5) Queste disposizioni non inficeranno i diritti e gli obblighi degli Stati partecipanti derivanti da qualsiasi accordo internazionale concernente incidenti pericolosi né precluderanno l'impiego di metodi aggiuntivi per riferire e chiarire incidenti pericolosi.

VISITE A BASI AEREE

- (19) Ogni Stato partecipante che possiede unità aeree da combattimento riportate in base al paragrafo (11) predisporrà visite per i rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti ad una delle sue basi aeree normali del tempo di pace* su cui tali unità sono dislocate per offrire ai visitatori l'opportunità di vedere l'attività nella base aerea, ivi incluse le predisposizioni per lo svolgimento delle funzioni della base aerea e di ottenere un'impressione del numero approssimato di sortite aeree e del tipo di missioni volate.
- (20) Nessuno Stato partecipante sarà obbligato a predisporre più di una di tali visite ogni cinque anni.
- (21) Le indicazioni preliminari fornite dagli Stati partecipanti circa i futuri programmi di tali visite per l'anno (gli anni) successivo(i) possono essere discusse nelle riunioni annuali di valutazione dell'applicazione.
- (22) Di norma saranno invitati fino a due visitatori per ciascuno Stato partecipante.
- (23) Gli inviti saranno estesi a tutti gli Stati partecipanti con un preavviso di 42 o più giorni prima della visita. Nell'invito sarà indicato un programma di massima comprendente: luogo, data e ora di raduno; durata prevista; lingue da usare; predisposizioni per vitto, alloggio e trasporti; equipaggiamenti di permessa utilizzazione durante la visita; e ogni altra informazione che possa essere considerata utile.
- (24) Quando la base aerea da visitare è dislocata nel territorio di un altro Stato partecipante, gli inviti saranno emanati dallo Stato partecipante nel cui territorio è dislocata la base aerea. In tali casi le responsabilità quale ospite delegate da questo Stato allo Stato partecipante che predispose la visita saranno specificate nell'invito.
- (25) Le risposte all'invito, con l'indicazione dei nomi e del rango dei visitatori, saranno fornite non oltre 21 giorni dall'emissione dell'invito. Se l'invito non viene accettato in tempo si presumerà che non verranno inviati visitatori.
- (26) La visita alla base aerea durerà un minimo di 24 ore.
- (27) Nel corso della visita, i visitatori riceveranno un rapporto informativo sui compiti e sulle funzioni della base aerea e sulle attività in corso nella base aerea. Essi avranno l'opportunità di comunicare con i comandanti e con il personale, ivi incluso quello delle unità di supporto/logistiche dislocate nella base aerea.
- (28) Ai visitatori sarà offerta l'opportunità di vedere tutti i tipi di aerei dislocati nella base aerea.
- (29) Al termine della visita, lo Stato ospitante fornirà ai visitatori l'opportunità di riunirsi fra loro e con funzionari dello Stato ospitante nonché con personale di rango elevato della base aerea per discutere lo svolgimento della visita.

* In questo contesto con l'espressione base aerea normale del tempo di pace si intende significare la normale sede stanziale del tempo di pace dell'unità aerea da combattimento indicata dalla base aerea o dall'aeroporto militare in cui l'unità ha sede.

- (30) Lo Stato ospitante determinerà il programma della visita e gli accessi accordati ai visitatori nella base aerea.
- (31) I visitatori seguiranno le istruzioni impartite dallo Stato ospitante conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento.
- (32) Ai visitatori verranno forniti appropriati alloggi in una località conveniente per lo svolgimento della visita.
- (33) Lo Stato invitato sosterrà le spese di viaggio dei suoi rappresentanti fino al/dal luogo di riunione specificato nell'invito.
- (34) Gli Stati partecipanti dovrebbero assicurare, con la debita cooperazione dei visitatori, che non vengano compiuti atti che possano pregiudicare la sicurezza dei visitatori stessi.

CONTATTI MILITARI

- (35) Per migliorare ulteriormente le loro relazioni reciproche nell'interesse del rafforzamento del processo della fiducia e della sicurezza, gli Stati partecipanti, come appropriato, promuoveranno e faciliteranno:
- (35.1) — scambi e visite fra rappresentanti militari/della difesa di rango elevato;
- (35.2) — contatti fra le pertinenti istituzioni militari;
- (35.3) — partecipazione di rappresentanti militari di altri Stati partecipanti a corsi d'istruzione;
- (35.4) — scambi fra comandanti militari e ufficiali dei comandi fino al livello minimo di brigata/reggimento o equivalente;
- (35.5) — scambi e contatti fra accademici ed esperti in studi militari ed aree attinenti;
- (35.6) — manifestazioni sportive e culturali fra membri delle loro forze armate.

IV. NOTIFICA PREVENTIVA DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI

- (36) Gli Stati partecipanti daranno notifica per iscritto attraverso i canali diplomatici, secondo uno schema di contenuto concordato, a tutti gli altri Stati partecipanti con 42 o più giorni di anticipo rispetto all'inizio, delle attività militari notificabili* nella zona di applicazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM).
- (37) La notifica sarà data dallo Stato partecipante sul cui territorio è pianificato lo svolgimento dell'attività in questione anche qualora le forze di tale Stato non siano impegnate nell'attività o la loro entità sia inferiore al livello notificabile. Ciò non dispenserà gli altri Stati partecipanti dal loro obbligo di dare notifica se la loro partecipazione all'attività militare pianificata raggiunge il livello notificabile.
- (38) Sarà notificata ciascuna delle seguenti attività militari campali effettuata come una singola attività nella zona di applicazione delle CSBM ai livelli di seguito definiti, o a livelli ad essi superiori:
- (38.1) L'impegno di formazioni di forze terrestri** degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.
- (38.1.1) Tale attività militare sarà soggetta a notifica qualora implichi, in un qualsiasi momento durante il suo svolgimento, l'impiego di:
 — almeno 13.000 uomini, inclusi i supporti, o
 — almeno 300 carri armati
 se organizzati in una struttura divisionale o almeno in due brigate/reggimenti, non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.
- (38.1.2) La partecipazione di forze aeree degli Stati partecipanti sarà inclusa nella notifica qualora sia previsto che nel corso dell'attività siano effettuate 200 o più sortite di aerei, esclusi gli elicotteri.
- (38.2) L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio o in una azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM.
- (38.2.1) Tali attività militari saranno soggette a notifica qualora lo sbarco anfibio implichi l'impiego di almeno 3.000 uomini o qualora il lancio con paracadute implichi l'impiego di almeno 3.000 uomini.
- (38.3) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate.
- (38.3.1) L'arrivo o la concentrazione di tali forze saranno soggetti a notifica qualora implicino, in un qualsiasi momento durante l'attività, l'impiego di:
 — almeno 13.000 uomini, inclusi i supporti, o
 — almeno 300 carri armati
 se organizzati in una struttura divisionale o almeno in due brigate/reggimenti, non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.

* In questo documento il termine notificabile significa soggetto/a a notifica.

** In questo contesto l'espressione forze terrestri comprende forze anfibie, aeromobili e aviotrasportate.

- (38.3.2) Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle CSBM concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad una attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle CSBM.
- (39) Le attività militari notificabili effettuate senza preavviso alle truppe impiegate costituiscono eccezioni all'obbligo di notifica preventiva da fornire con l'anticipo di 42 giorni.
- (39.1) La notifica di tali attività, al di sopra delle soglie concordate, sarà data nel momento in cui le truppe impiegate cominciano le attività stesse.
- (40) La notifica di ciascuna attività militare notificabile sarà data per iscritto nella seguente forma concordata:
- (41) **A — Informazioni di carattere generale**
- (41.1) La designazione dell'attività militare;
- (41.2) Lo scopo generale dell'attività militare;
- (41.3) I nomi degli Stati impegnati nell'attività militare;
- (41.4) Il livello del comando che organizza e dirige l'attività militare;
- (41.5) Le date di inizio e di fine dell'attività militare.
- (42) **B — Informazioni sui vari tipi di attività militari notificabili**
- (42.1) L'impegno di forze terrestri degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale:
- (42.1.1) il numero totale degli uomini partecipanti all'attività militare (cioè truppe terrestri, truppe anfibe, truppe aeromobili e truppe aviotrasportate) e il numero degli uomini partecipanti per ciascuno Stato impegnato, se del caso;
- (42.1.2) la designazione, la subordinazione, il numero e il tipo delle formazioni ed unità partecipanti per ciascuno Stato fino al livello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente;
- (42.1.3) il numero totale di carri armati per ciascuno Stato e il numero totale di lanciatori di missili guidati controcarro montati su veicoli blindati/corazzati;
- (42.1.4) il numero totale di pezzi di artiglieria e di lanciarazzi multipli (calibro 100 mm o superiore);
- (42.1.5) il numero totale di elicotteri, per categoria;
- (42.1.6) il numero previsto di sortite di aerei, esclusi gli elicotteri;
- (42.1.7) scopo delle missioni aeree;
- (42.1.8) categorie degli aeromobili partecipanti;

- (42.1.9) il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza aerea;
- (42.1.10) tiri navali contro costa;
- (42.1.11) indicazione di altre attività navali di supporto nave-terra;
- (42.1.12) il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza navale.
- (42.2) L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio o in un'azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM:
- (42.2.1) il numero totale di truppe anfibe impiegate in sbarchi anfibi notificabili e/o il numero totale di truppe aviotrasportate impiegate in azioni di lancio con paracadute notificabili;
- (42.2.2) nel caso di uno sbarco anfibio notificabile, il punto o i punti di imbarco se situati nella zona di applicazione delle CSBM.
- (42.3) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate:
- (42.3.1) il numero totale degli uomini trasferiti;
- (42.3.2) numero e tipo delle divisioni partecipanti al trasferimento;
- (42.3.3) il numero totale di carri armati partecipanti ad un arrivo o ad una concentrazione notificabili;
- (42.3.4) coordinate geografiche dei punti di arrivo e dei punti di concentrazione.
- (43) **C — L'area ed il quadro temporale previsti per lo svolgimento dell'attività**
- (43.1) L'area dell'attività militare delimitata da lineamenti geografici unitamente a coordinate geografiche, come appropriato;
- (43.2) Le date di inizio e di fine di ciascuna fase (trasferimenti, spiegamento, concentrazione di forze, fase attiva di esercitazione, fase di rientro) delle attività delle formazioni partecipanti nella zona di applicazione delle CSBM, lo scopo tattico e le corrispondenti aree geografiche (delimitate da coordinate geografiche) per ciascuna fase;
- (43.3) Breve descrizione di ciascuna fase.
- (44) **D — Altre informazioni**
- (44.1) Eventuali varianti rispetto alle informazioni fornite nel calendario annuale in merito all'attività.
- (44.2) Relazione dell'attività con altre attività notificabili.

V. OSSERVAZIONE DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI

- (45) Gli Stati partecipanti inviteranno osservatori di tutti gli altri Stati partecipanti alle seguenti attività militari notificabili:
- (45.1) — L'impegno di formazioni di forze terrestri* degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.
- (45.2) — L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio o in un'azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM.
- (45.3) — Nel caso di impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate, la concentrazione di tali forze. Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle CSBM concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle CSBM.
- (45.4) Le suddette attività saranno soggette a osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 17.000 uomini, tranne nel caso di uno sbarco anfibio o di un'azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute, che saranno soggetti ad osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 5.000 uomini.
- (46) Lo Stato ospitante, al momento della notifica, diramerà gli inviti per iscritto attraverso i canali diplomatici a tutti gli altri Stati partecipanti. Stato ospitante è lo Stato partecipante sul cui territorio si svolgerà l'attività notificata.
- (47) Lo Stato ospitante può delegare alcune sue responsabilità di paese ospite ad un altro Stato partecipante impegnato nell'attività militare sul territorio dello Stato ospitante. In tali casi lo Stato ospitante specificherà l'assegnazione delle responsabilità nel suo invito ad osservare l'attività.
- (48) Ciascuno Stato partecipante può inviare fino a due osservatori all'attività militare da osservare.
- (49) Lo Stato invitato può decidere se inviare osservatori militari e/o civili, inclusi membri del proprio personale accreditato presso lo Stato ospitante. Gli osservatori militari normalmente indosseranno le loro uniformi con distintivi nell'espletamento dei propri compiti.
- (50) Le risposte all'invito saranno date per iscritto entro 21 giorni dall'invio dell'invito.
- (51) Gli Stati partecipanti che accettano un invito indicheranno nella risposta all'invito i nomi e il rango dei propri osservatori. Se l'invito non viene accettato in tempo si presumerà che non verranno inviati osservatori.
- (52) Unitamente all'invito lo Stato ospitante fornirà un programma generale di osservazione, comprendente le seguenti informazioni:
- (52.1) — la data, l'ora e il luogo di raduno degli osservatori;
- (52.2) — la durata pianificata del programma di osservazione;

* In questo contesto l'espressione forze terrestri comprende forze anfibie, aeromobili e aviotrasportate.

- (52.3) — le lingue che saranno impiegate nell'interpretazione e/o nella traduzione;
- (52.4) — le disposizioni per il vitto, l'alloggio e il trasporto degli osservatori;
- (52.5) — le disposizioni circa le apparecchiature di osservazione che saranno fornite agli osservatori dallo Stato ospitante;
- (52.6) — la eventuale autorizzazione da parte dello Stato ospitante all'impiego di apparecchiature speciali che gli osservatori possono portare con sé;
- (52.7) — le disposizioni circa indumenti speciali da fornire agli osservatori in dipendenza da condizioni meteorologiche od ambientali.
- (53) Gli osservatori possono avanzare richieste in merito al programma di osservazione. Lo Stato ospitante, se possibile, accoglierà tali richieste.
- (54) Lo Stato ospitante stabilirà una durata dell'osservazione che consenta agli osservatori di osservare un'attività militare notificabile a partire dal momento in cui le soglie per l'osservazione concordate saranno raggiunte o superate fino al momento in cui, per l'ultima volta durante l'attività, le soglie per l'osservazione non saranno più raggiunte.
- (55) Lo Stato ospitante provvederà al trasporto degli osservatori all'area dell'attività notificata e ritorno. Il trasporto verrà effettuato dalla capitale o da altra località idonea da indicare nell'invito, in modo che gli osservatori si trovino in posizione prima dell'inizio del programma di osservazione.
- (56) Lo Stato invitato sosterrà le spese di viaggio per i suoi osservatori fino alla capitale o ad altra località idonea dello Stato ospitante indicata nell'invito, e ritorno.
- (57) Gli osservatori riceveranno pari trattamento e saranno loro offerte pari opportunità per l'espletamento delle loro funzioni.
- (58) Agli osservatori saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità accordati al personale diplomatico nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (59) Gli Stati partecipanti assicureranno che il personale responsabile e le truppe che partecipano ad un'attività militare soggetta a osservazione nonché altro personale armato dislocato nella zona dell'attività militare, siano adeguatamente informati circa la presenza, lo status e le funzioni degli osservatori. Gli Stati partecipanti dovrebbero, in debita cooperazione con gli osservatori, assicurare che non vengano compiuti atti che potrebbero pregiudicare la sicurezza degli osservatori.
- (60) Lo Stato ospitante non sarà tenuto a consentire l'osservazione di luoghi, installazioni o sistemazioni difensive riservati.
- (61) Per consentire agli osservatori di confermare che l'attività notificata sia di carattere non minaccioso e che sia svolta conformemente alle appropriate disposizioni della notifica, lo Stato ospitante:
- (61.1) — all'inizio del programma di osservazione, terrà un rapporto informativo sullo scopo, sulla situazione iniziale, sulle fasi dell'attività e su eventuali varianti rispetto alla notifica e fornirà agli osservatori un programma di osservazione con un prospetto orario giornaliero;
- (61.2) — fornirà agli osservatori una mappa con una scala da 1 a non più di 250.000 che rappresenti l'area dell'attività militare notificata e la situazione tattica iniziale in tale area. Per rappresentare l'intera area dell'attività militare notificata potranno essere fornite ad integrazione mappe a scala inferiore;

- (61.3) — fornirà agli osservatori appropriate apparecchiature di osservazione; inoltre gli osservatori saranno autorizzati ad utilizzare propri binocoli, mappe, apparecchi fotografici, video-camere, ditta-foni e dispositivi portatili passivi per visione notturna. Le suddette apparecchiature saranno soggette ad esame e approvazione da parte dello Stato ospitante. Resta inteso che lo Stato ospitante potrà limitare l'impiego di talune apparecchiature in luoghi, installazioni o sistemazioni difensive riservati;
- (61.4) — sarà incoraggiato, ogni qualvolta sia fattibile e tenendo in debito conto la sicurezza degli osservatori, a prevedere un sorvolo, preferibilmente con elicottero, dell'area in cui si svolge l'attività militare. Se tale sorvolo viene effettuato, esso dovrebbe offrire agli osservatori l'opportunità di osservare dall'aria la disposizione delle forze impegnate nell'attività in modo da aiutarli ad avere un'impressione generale della sua estensione e ordine di grandezza. Almeno ad un osservatore di ciascuno Stato partecipante rappresentato nell'osservazione dovrebbe essere offerta l'opportunità di partecipare al sorvolo. Elicotteri e/o aerei possono essere forniti dallo Stato ospitante o da un altro Stato partecipante su richiesta dello Stato ospitante e in accordo con quest'ultimo;
- (61.5) — nel corso del programma di osservazione terrà rapporti informativi giornalieri per gli osservatori con l'ausilio di mappe sulle varie fasi dell'attività militare e sul loro svolgimento e informerà gli osservatori sulla loro posizione dal punto di vista geografico; nel caso di un'attività di forze terrestri condotta in combinazione con componenti aeree o navali, i rapporti informativi saranno tenuti dai rispettivi rappresentanti;
- (61.6) — offrirà l'opportunità di osservare direttamente le forze dello Stato/Stati impegnato/i nell'attività militare, in modo che gli osservatori possano formarsi un'impressione dello svolgimento dell'intera attività; a tal fine, agli osservatori sarà offerta l'opportunità di osservare le unità da combattimento e di supporto di tutte le formazioni partecipanti a livello divisionale o equivalente e, ogni qualvolta possibile, di visitare unità a livello inferiore a quello divisionale o equivalente e comunicare con i comandanti e con le truppe. I comandanti o altro personale di rango elevato delle formazioni partecipanti, nonché delle unità visitate, informeranno gli osservatori sulla missione e sul dispositivo delle loro rispettive unità;
- (61.7) — guiderà gli osservatori nell'area dell'attività militare. Gli osservatori seguiranno le istruzioni emanate dallo Stato ospitante conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento;
- (61.8) — fornirà agli osservatori appropriati mezzi di trasporto nell'area dell'attività militare;
- (61.9) — fornirà agli osservatori opportunità di comunicazioni tempestive con le proprie ambasciate o con altre missioni ufficiali e sedi consolari. Lo Stato ospitante non è tenuto a sostenere le spese per le comunicazioni degli osservatori;
- (61.10) — fornirà agli osservatori vitto ed alloggio appropriati in una località idonea per l'attuazione del programma di osservazione e all'occorrenza, assistenza sanitaria;
- (61.11) — al termine di ogni osservazione, offrirà agli osservatori l'opportunità di riunirsi fra loro e con funzionari dello Stato ospitante per discutere lo svolgimento dell'attività osservata. Quando Stati diversi dallo Stato ospitante siano stati impegnati nell'attività, anche rappresentanti militari di tali Stati verranno invitati a partecipare alla discussione.
- (62) — Gli Stati partecipanti non sono tenuti ad invitare osservatori ad attività militari notificabili che siano effettuate senza preavviso alle truppe impegnate, a meno che tali attività notificabili abbiano una durata superiore a 72 ore. Il protrarsi di tali attività oltre tale termine sarà soggetto ad osservazione per il periodo in cui le soglie concordate per l'osservazione siano raggiunte o superate. Il programma di osservazione seguirà nel modo più fedele praticamente possibile tutte le disposizioni relative all'osservazione stabilite nel presente documento.

- (63) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad autorizzare i rappresentanti dei mezzi di informazione di tutti gli Stati partecipanti ad assistere alle attività militari osservate secondo procedure di accreditamento stabilite dallo Stato ospitante. In tali casi, i rappresentanti dei mezzi di informazione di tutti gli Stati partecipanti saranno trattati senza discriminazione e avranno accesso, in condizioni di parità, a quegli aspetti dell'attività aperti ai rappresentanti dei mezzi di informazione.
- (64) La presenza dei rappresentanti dei mezzi di informazione non interferirà né con gli osservatori nell'adempimento delle loro funzioni né con lo svolgimento dell'attività militare.

- (65) Ciascuno Stato partecipante scambierà, con tutti gli altri Stati partecipanti, un calendario annuale delle sue attività militari soggette a notifica preventiva*, nella zona di applicazione delle CSBM, previste per il successivo anno solare. Uno Stato partecipante che deve ospitare attività militari soggette a notifica preventiva effettuate da un qualsiasi altro (da altri) Stato(i) partecipante(i) includerà tali attività nel proprio calendario annuale. Tale calendario verrà trasmesso ogni anno, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, non più tardi del 15 novembre per l'anno seguente.
- (66) Se uno Stato partecipante non prevede alcuna attività militare soggetta a notifica preventiva informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti con le stesse modalità prescritte per lo scambio dei calendari annuali.
- (67) Ciascuno Stato partecipante elencherà le suddette attività cronologicamente e fornirà informazioni su ciascuna attività conformemente al seguente modello:
- (67.1) — tipo di attività militare e relativa designazione;
- (67.2) — caratteristiche generali e scopo dell'attività militare;
- (67.3) — Stati impegnati nell'attività militare;
- (67.4) — area dell'attività militare, indicata da lineamenti geografici, ove appropriato, e definita da coordinate geografiche;
- (67.5) — durata pianificata dell'attività militare, indicata dalle previste date di inizio e fine;
- (67.6) — il previsto numero totale di uomini* impegnati nell'attività militare. Per le attività a cui partecipa più di uno Stato, lo Stato ospitante fornirà tali informazioni per ciascuno Stato impegnato;
- (67.7) — le Forze Armate impegnate nell'attività militare;
- (67.8) — il livello pianificato dell'attività militare e la designazione del comando operativo alle cui dirette dipendenze verrà effettuata tale attività militare;
- (67.9) — il numero e il tipo di divisioni di cui è prevista la partecipazione all'attività militare;
- (67.10) — eventuali informazioni supplementari concernenti, fra l'altro, componenti di forze armate, che lo Stato partecipante che pianifica l'attività militare considera pertinenti.
- (68) Qualora si dimostrino necessarie varianti alle attività militari indicate nel calendario annuale, queste saranno comunicate a tutti gli altri Stati partecipanti non più tardi della relativa notifica.
- (69) Se uno Stato partecipante dovesse annullare un'attività militare inclusa nel suo calendario annuale o ridurla ad un livello inferiore alle soglie di notifica, tale Stato informerà in merito immediatamente gli altri Stati partecipanti.
- (70) Informazioni sulle attività militari soggette a notifica preventiva, non incluse in un calendario annuale, saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti al più presto possibile, conformemente al modello previsto nel calendario annuale.

* Come definito nelle disposizioni sulla Notifica Preventiva di Talune Attività Militari.

VII. DISPOSIZIONI LIMITATIVE

- (71) Ciascuno Stato partecipante comunicherà, per iscritto, a tutti gli altri Stati partecipanti, entro il 15 novembre di ogni anno, informazioni concernenti attività militari soggette a notifica preventiva* in cui siano impiegati più di 40.000 uomini*, che esso ha pianificato di effettuare od ospitare nel secondo successivo anno solare. Tale comunicazione includerà informazioni preliminari su ciascuna attività, riguardanti lo scopo generale, il periodo di svolgimento e la durata, l'area, la dimensione e gli Stati impegnati.
- (72) Gli Stati partecipanti non effettueranno attività militari soggette a notifica preventiva in cui siano impiegati più di 40.000 uomini, a meno che esse abbiano formato oggetto di comunicazione come sopra definito.
- (73) Gli Stati partecipanti non effettueranno attività militari soggette a notifica preventiva in cui siano impegnati più di 40.000 uomini, a meno che esse siano state incluse nel calendario annuale, non più tardi del 15 novembre di ogni anno.
- (74) Se attività militari soggette a notifica preventiva vengono effettuate in aggiunta a quelle contenute nel calendario annuale, il loro numero dovrebbe essere il più basso possibile.

* Come definito nelle disposizioni sulla Notifica Preventiva di Talune Attività Militari.

VIII. OSSERVANZA E VERIFICA

- (75) Conformemente al Mandato di Madrid, le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare "saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto".
- (76) Gli Stati partecipanti riconoscono che i mezzi tecnici nazionali possono svolgere un ruolo nel controllo dell'osservanza delle misure concordate miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza.

ISPEZIONE

- (77) Conformemente alle disposizioni contenute nel presente documento ciascuno Stato partecipante ha il diritto di effettuare ispezioni nel territorio di qualsiasi altro Stato partecipante nella zona di applicazione delle CSBM.
- (78) A ciascuno Stato partecipante sarà consentito di rivolgere una richiesta di ispezione ad un altro Stato partecipante sul cui territorio, nella zona di applicazione delle CSBM, sia in dubbio l'osservanza delle CSBM concordate.
- (79) Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare sul suo territorio nella zona di applicazione delle CSBM, più di tre ispezioni per anno solare.
- (80) Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare più di una ispezione per anno solare da parte del medesimo Stato partecipante.
- (81) Un'ispezione non sarà conteggiata se, per motivi di forza maggiore, non potrà essere effettuata.
- (82) Lo Stato partecipante che avanza richiesta di ispezione indicherà le ragioni di tale richiesta.
- (83) Lo Stato partecipante che ha ricevuto tale richiesta accoglierà la richiesta entro il termine concordato, salve le disposizioni contenute nei paragrafi (79) e (80).
- (84) Ogni eventuale controversia in merito alla validità delle ragioni addotte per una richiesta non impedirà né ritarderà l'effettuazione di un'ispezione.
- (85) Allo Stato partecipante che richiede un'ispezione sarà consentito di designare una specifica area per l'ispezione sul territorio di un altro Stato nella zona di applicazione delle CSBM. Si farà riferimento a tale area con l'espressione "area specificata". L'area specificata comprenderà il terreno dove vengono effettuate attività militari notificabili o dove un altro Stato partecipante ritiene che sia in corso di svolgimento un'attività militare soggetta a notifica. L'area specificata sarà definita e limitata dalla portata e dal livello delle attività militari notificabili, ma non eccederà quella necessaria per un'attività militare a livello di armata.
- (86) Nell'area specificata saranno consentiti ai rappresentanti dello Stato che conduce l'ispezione, accompagnati dai rappresentanti dello Stato ispezionato, l'accesso, l'entrata e il sopralluogo senza restrizioni, tranne in aree o punti sensibili in cui l'accesso sia normalmente vietato o limitato, installazioni militari ed altre installazioni difensive, nonché unità navali, veicoli e aeromobili militari. Il numero e l'estensione delle aree riservate dovrebbero essere quanto più limitati possibile. Le aree ove possono essere effettuate attività militari notificabili non saranno dichiarate aree riservate, eccetto talune installazioni militari permanenti o temporanee che, in termini territoriali, dovrebbero essere quanto più piccole possibile, e di conseguenza tali aree non saranno usate per impedire l'ispezione di attività militari soggette a notifica. Le aree riservate non verranno usate in maniera incompatibile con le disposizioni concordate in merito all'ispezione.

- (87) Nell'area specificata, anche le forze degli Stati partecipanti diversi dallo Stato ispezionato saranno soggette all'ispezione effettuata dallo Stato che conduce l'ispezione.
- (88) Sarà consentita ispezione terrestre, aerea o entrambe.
- (89) I rappresentanti dello Stato ispezionato accompagneranno il nucleo ispettivo, anche quando viaggia su veicoli terrestri e su un aeromobile dal momento del loro impiego iniziale fino al momento in cui non sono più impiegati ai fini dell'ispezione.
- (90) Nella propria richiesta, lo Stato che conduce l'ispezione notificherà allo Stato ispezionato:
- (90.1) — le ragioni che l'hanno motivata;
- (90.2) — l'ubicazione dell'area specificata definita da coordinate geografiche;
- (90.3) — il punto (i punti) preferito(i) di entrata per il nucleo ispettivo;
- (90.4) — le modalità di trasporto fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno e, se del caso, fino all'area specificata e ritorno;
- (90.5) — dove inizierà l'ispezione nell'area specificata;
- (90.6) — se l'ispezione sarà terrestre, aerea o contemporaneamente entrambe;
- (90.7) — se l'ispezione aerea verrà condotta impiegando un velivolo, un elicottero, o entrambi;
- (90.8) — se il nucleo ispettivo utilizzerà veicoli terrestri messi a disposizione dallo Stato ispezionato o, se reciprocamente concordato, propri veicoli;
- (90.9) — informazioni sul rilascio dei visti diplomatici agli ispettori che entrano nello Stato ispezionato.
- (91) La risposta alla richiesta sarà data nel più breve termine possibile, ma entro non più di ventiquattro ore. Entro trentasei ore dopo l'inoltro della richiesta, sarà consentito al nucleo ispettivo di entrare nel territorio dello Stato ispezionato.
- (92) Qualsiasi richiesta di ispezione nonché la risposta alla stessa saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.
- (93) Lo Stato ispezionato dovrebbe designare il punto (i punti) di entrata quanto più vicini possibile all'area specificata. Lo Stato ispezionato assicurerà che il nucleo ispettivo sia in grado di raggiungere l'area specificata senza indugio dal punto (dai punti) di entrata.
- (94) Tutti gli Stati partecipanti agevoleranno il passaggio dei nuclei ispettivi attraverso il loro territorio.
- (95) L'ispezione sarà terminata entro 48 ore dall'arrivo del nucleo ispettivo nell'area specificata.
- (96) In un nucleo ispettivo non vi saranno più di quattro ispettori. Mentre conduce l'ispezione, il nucleo ispettivo potrà suddividersi in due gruppi.
- (97) Agli ispettori e, se del caso, al personale ausiliario, saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.

- (98) Gli Stati partecipanti assicureranno che le truppe, altro personale armato e funzionari nell'area specificata vengano adeguatamente informati circa la presenza, lo status e le funzioni degli ispettori e, se del caso, del personale ausiliario. Lo Stato ispezionato assicurerà che non venga intrapresa dai suoi rappresentanti alcuna azione che possa mettere in pericolo gli ispettori e, se del caso, il personale ausiliario. Nell'espletare i propri compiti, gli ispettori e, se del caso, il personale ausiliario terranno conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza espresse dai rappresentanti dello Stato ispezionato.
- (99) Lo Stato ispezionato fornirà al nucleo ispettivo vitto e alloggio appropriati in una località idonea per lo svolgimento dell'ispezione e, all'occorrenza, assistenza sanitaria; comunque ciò non esclude l'uso da parte del nucleo ispettivo di proprie tende e razioni.
- (100) Il nucleo ispettivo potrà utilizzare proprie mappe e carte, apparecchi fotografici e videocamere, binocoli, dispositivi portatili passivi per visione notturna e ditafoni. All'arrivo nell'area specificata il nucleo ispettivo mostrerà l'equipaggiamento ai rappresentanti dello Stato ispezionato.
- (101) Il nucleo ispettivo avrà accesso ad idonee apparecchiature di telecomunicazione dello Stato ispezionato, al fine di comunicare con la propria ambasciata o altre missioni ufficiali e sedi consolari accreditate presso lo Stato ispezionato.
- (102) Lo Stato ispezionato procurerà al nucleo ispettivo l'accesso ad idonee apparecchiature di telecomunicazione al fine di comunicazioni continue fra i gruppi.
- (103) Gli ispettori avranno il diritto di richiedere e ricevere in tempi concordati rapporti informativi da rappresentanti militari dello Stato ispezionato. Su richiesta degli ispettori, tali rapporti informativi saranno tenuti dai comandanti delle formazioni/unità nell'area specificata. Saranno tenute in considerazione proposte dello Stato ispezionato per quanto concerne i rapporti informativi.
- (104) Lo Stato che conduce l'ispezione specificherà se l'ispezione aerea sarà condotta con l'impiego di un velivolo, di un elicottero o di entrambi. Gli aeromobili per l'ispezione saranno scelti di comune accordo fra lo Stato che conduce l'ispezione e lo Stato ispezionato. Verranno scelti aeromobili che consentano al nucleo ispettivo una visione continua del terreno durante l'ispezione.
- (105) Dopo che il piano di volo, che specificherà, fra l'altro, la scelta da parte del nucleo ispettivo della rotta, della velocità e della quota nell'area specificata, sarà stato presentato alle competenti autorità di controllo del traffico aereo, agli aeromobili destinati all'ispezione sarà consentito di entrare senza indugio nell'area specificata. Nell'area specificata sarà consentito al nucleo ispettivo, dietro sua richiesta, di derogare dal piano di volo approvato per effettuare specifiche osservazioni, purché tale deroga sia compatibile con il paragrafo (86) nonché con la sicurezza di volo e le norme del traffico aereo. Le istruzioni all'equipaggio verranno impartite tramite un rappresentante dello Stato ispezionato a bordo dell'aeromobile impegnato nell'ispezione.
- (106) Sarà consentito a un membro del nucleo ispettivo, se tale richiesta sarà fatta, di osservare, in qualsiasi momento, i dati delle apparecchiature di navigazione dell'aeromobile e di avere accesso a mappe e carte di navigazione usate dall'equipaggio al fine di determinare l'esatta posizione dell'aeromobile durante il volo di ispezione.
- (107) Gli ispettori aerei e terrestri potranno ritornare nell'area specificata quante volte lo desiderino nel periodo di quarantotto ore destinato all'ispezione.
- (108) Lo Stato ispezionato metterà a disposizione, per gli scopi dell'ispezione, veicoli terrestri del tipo fuori-strada. Ogni qualvolta reciprocamente concordato, tenendo conto delle specifiche caratteristiche geografiche relative all'area da ispezionare, allo Stato che conduce l'ispezione sarà consentito di impiegare i propri veicoli.

- (109) Se i veicoli terrestri o gli aeromobili sono forniti dallo Stato che conduce l'ispezione, vi sarà anche il relativo autista per ciascun veicolo terrestre o l'equipaggio per l'aeromobile.
- (110) Lo Stato che conduce l'ispezione redigerà un rapporto sulla sua ispezione e trasmetterà una copia di tale rapporto a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.
- (111) Le spese per l'ispezione saranno sostenute dallo Stato ispezionato tranne quando lo Stato che conduce l'ispezione impiega i propri aeromobili e/o veicoli terrestri. Le spese di viaggio fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno saranno sostenute dallo Stato che conduce l'ispezione.

VALUTAZIONE

- (112) Le informazioni fornite in base alle disposizioni concernenti le Informazioni sulle Forze Militari e le Informazioni sui Piani di Spiegamento dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno soggette a valutazione.
- (113) Conformemente alle disposizioni di seguito riportate, ogni Stato partecipante offrirà l'opportunità di visitare formazioni e unità attive nelle loro normali sedi stanziali del tempo di pace come specificato nei punti 2 e 3 delle disposizioni concernenti le Informazioni sulle Forze Militari al fine di consentire agli altri Stati partecipanti la valutazione delle informazioni fornite.
- (114) Ogni Stato partecipante sarà obbligato ad accettare una quota di una visita di valutazione per anno solare ogni sessanta unità, o loro parte, riportate in base al paragrafo (11). Tuttavia nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accettare più di quindici visite per anno solare. Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accettare più di un quinto della sua quota di visite da parte di uno stesso Stato partecipante; uno Stato partecipante con una quota di meno di 5 visite non sarà obbligato ad accettare più di una visita da parte dello stesso Stato partecipante durante un anno solare. Nessuna formazione o unità può essere visitata più di due volte durante un anno solare e più di una volta da parte dello stesso Stato partecipante durante un anno solare.
- (115) Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accettare più di una visita in un dato momento nel suo territorio.
- (116) Se uno Stato partecipante ha formazioni o unità stazionate nel territorio di altri Stati partecipanti (Stati ospitanti) nella zona di applicazione delle CSBM, il numero massimo di visite di valutazione consentite alle sue forze in ciascuno degli Stati interessati sarà proporzionale al numero delle sue unità in ciascuno Stato. L'applicazione di questa disposizione non modificherà il numero di visite che questo Stato partecipante (Stato stazionario) sarà tenuto ad accettare in base al paragrafo (114).
- (117) Le richieste per tali visite saranno presentate con 5 giorni di preavviso.
- (118) La richiesta specificherà:
- (118.1) — la formazione o l'unità da visitare;
- (118.2) — la data proposta della visita;
- (118.3) — il punto (i punti) di entrata preferiti nonché la data e l'ora prevista di arrivo del nucleo di valutazione;
- (118.4) — le modalità di trasporto verso e dal punto (punti) di entrata e, se del caso, verso e dalla formazione o unità da visitare;
- (118.5) — i nomi e il rango dei membri del nucleo e, se del caso, informazioni per il rilascio di visti diplomatici.

- (119) Se una formazione o unità di uno Stato partecipante è stazionata nel territorio di un altro Stato partecipante, la richiesta sarà indirizzata allo Stato ospitante ed inoltrata simultaneamente allo Stato stazionante.
- (120) La risposta alla richiesta sarà data entro 48 ore dalla ricezione della richiesta.
- (121) Nel caso di formazioni o unità di uno Stato partecipante stazionate nel territorio di un altro Stato partecipante, la risposta sarà data dallo Stato ospitante in consultazione con lo Stato stazionante. Dopo consultazioni fra Stato ospitante e Stato stazionante, lo Stato ospitante specificherà nella sua risposta quali delle proprie responsabilità esso acconsente a delegare allo Stato stazionante.
- (122) La risposta indicherà se la formazione o l'unità sarà disponibile per la valutazione alla data proposta nella sua normale sede stanziale del tempo di pace.
- (123) Formazioni o unità possono trovarsi nelle loro normali sedi stanziali del tempo di pace ma non essere disponibili per la valutazione. Ogni Stato partecipante avrà il diritto, in tali casi, di non accettare una visita; i motivi per la mancata accettazione e il numero di giorni in cui la formazione o l'unità non sarà disponibile per la valutazione saranno indicati nella risposta. Ciascuno Stato partecipante avrà il diritto di invocare la presente disposizione fino a un totale di 5 volte per non più di 30 giorni complessivi per anno solare.
- (124) Se la formazione o l'unità è assente dalla sua normale sede stanziale del tempo di pace, la risposta indicherà i motivi e la durata della sua assenza. Lo Stato che riceve la richiesta può offrire la possibilità di una visita alla formazione o all'unità fuori dalla sua normale sede stanziale del tempo di pace. Se lo Stato che riceve la richiesta non offre questa possibilità, lo Stato richiedente potrà visitare la normale sede stanziale del tempo di pace della formazione o dell'unità. Lo Stato richiedente può tuttavia rinunciare in entrambi i casi ad effettuare tale visita.
- (125) Le visite non verranno conteggiate rispetto alla quota degli Stati riceventi se non vengono effettuate. Parimenti, se non vengono effettuate visite per causa di forza maggiore, esse non verranno conteggiate.
- (126) La risposta designerà il punto (i punti) di entrata ed indicherà, se del caso, l'ora e il luogo di raduno del nucleo. Il punto (i punti) di entrata e, se del caso, il luogo di raduno verranno designati il più vicino possibile alla formazione o all'unità da visitare. Lo Stato ricevente farà sì che il nucleo possa raggiungere la formazione o l'unità senza indugio.
- (127) La richiesta e la risposta saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.
- (128) Gli Stati partecipanti faciliteranno il passaggio dei nuclei attraverso il loro territorio.
- (129) Il nucleo sarà composto da non più di due membri. Potrà essere accompagnato da un interprete in qualità di personale ausiliario.
- (130) Ai membri del nucleo e, se del caso, al personale ausiliario saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (131) La visita avverrà nel corso di un unico giorno lavorativo e durerà fino a 12 ore.
- (132) La visita inizierà con una riunione informativa tenuta dall'ufficiale che comanda la formazione o l'unità, o da un suo sostituto, presso il comando della formazione o dell'unità, e riguarderà il personale nonché i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento riportati in base al paragrafo (11).

- (132.1) Nel caso di una visita a una formazione, lo Stato ricevente può fornire la possibilità di vedere nelle loro normali sedi stanziali il personale e i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento riportati in base al paragrafo (11) per quella formazione ma non per qualsiasi delle sue formazioni o unità.
- (132.2) Nel caso di una visita ad un'unità, lo Stato ricevente fornirà la possibilità di vedere il personale e i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento riportati in base al paragrafo (11) nelle loro normali sedi stanziali.
- (133) Potrà non essere consentito l'accesso a punti, infrastrutture ed equipaggiamenti sensibili.
- (134) Il nucleo sarà sempre accompagnato da rappresentanti dello Stato ricevente.
- (135) Lo Stato ricevente fornirà appropriato trasporto al nucleo durante la visita alla formazione o all'unità.
- (136) Binocoli e dittafoeni personali potranno essere usati dal nucleo.
- (137) La visita non interferirà con le attività della formazione o dell'unità.
- (138) Gli Stati partecipanti assicureranno che truppe, altro personale armato e quadri delle formazioni o delle unità siano adeguatamente informati circa la presenza, lo status e le funzioni dei membri del nucleo e, se del caso, del personale ausiliario. Gli Stati partecipanti garantiranno inoltre che non vengano compiuti atti da parte dei loro rappresentanti che possano essere rischiosi per i membri del nucleo e, se del caso, per il personale ausiliario. Nello svolgere i propri compiti, i membri del nucleo e, se del caso, il personale ausiliario terranno conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza espresse dai rappresentanti dello Stato ricevente.
- (139) Le spese per il trasporto verso e dal punto (dai punti) di entrata saranno sostenute dallo Stato visitante.
- (140) Lo Stato visitante redigerà un rapporto sulla sua visita che sarà comunicato a tutti gli Stati partecipanti in maniera sollecita.
- (141) Ciascuno Stato partecipante avrà il diritto di ottenere chiarimenti tempestivi da parte di qualsiasi altro Stato partecipante per quanto concerne l'applicazione di misure concordate miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza. In tale contesto le comunicazioni saranno trasmesse, se appropriato, a tutti gli altri Stati partecipanti.
- (142) Le comunicazioni concernenti l'osservanza e la verifica saranno trasmesse preferibilmente tramite la rete di comunicazioni CSBM.

- (143) Gli Stati partecipanti istituiranno una rete di comunicazioni dirette fra le loro capitali per la trasmissione di messaggi relativi alle misure concordate. La rete integrerà i canali diplomatici finora utilizzati. Gli Stati partecipanti si impegnano ad usare la rete in modo flessibile, efficiente e conformemente al principio costo/efficacia.
- (144) Ciascuno Stato partecipante designerà un punto di contatto in grado di trasmettere e ricevere tali messaggi di altri Stati partecipanti 24 ore su 24. Ciascuno Stato partecipante notificherà tale designazione per iscritto agli altri Stati partecipanti non oltre il 15 aprile 1991 e notificherà in anticipo qualsiasi variante a tale designazione.
- (145) Le caratteristiche tecniche della rete sono riportate nell'Annesso II.
- (146) Le comunicazioni possono essere effettuate in una qualsiasi delle sei lingue di lavoro della CSCE.
- (147) Dettagli sull'uso di tali sei lingue sono riportati nell'Annesso III. Le disposizioni di tale annesso sono state elaborate soltanto per gli scopi pratici del sistema di comunicazioni. Esse non sono intese a modificare l'attuale uso di tutte le sei lingue di lavoro della CSCE conformemente alle norme e alla prassi stabilite come enunciato nelle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki.
- (148) I messaggi saranno considerati comunicazioni ufficiali dello Stato mittente. Se il contenuto di un messaggio non è relativo ad una misura concordata, lo Stato destinatario ha il diritto di respingerlo informando in tal senso gli altri Stati partecipanti.
- (149) Gli Stati partecipanti possono concordare fra loro l'uso della rete per altri scopi.
- (150) Tutti gli aspetti del funzionamento della rete potranno essere discussi in occasione della riunione annuale di valutazione dell'applicazione.

X. RIUNIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE

- (151) Gli Stati partecipanti terranno ogni anno una riunione per discutere l'applicazione presente e futura delle CSBM concordate. La discussione potrà estendersi a:
- (151.1) — chiarificazione di questioni che possono sorgere da tale applicazione;
 - (151.2) — funzionamento delle misure concordate;
 - (151.3) — implicazioni di tutte le informazioni derivanti dall'applicazione di qualsiasi misura concordata nel processo di rafforzamento della fiducia e della sicurezza nel quadro della CSCE.
- (152) Prima della conclusione di ciascuna riunione annuale, gli Stati partecipanti normalmente concorderanno l'ordine del giorno e le date per la riunione dell'anno successivo. La mancanza di accordo non costituirà ragione sufficiente per prolungare la riunione, se non altrimenti concordato. L'ordine del giorno e le date potranno, all'occorrenza, essere concordati nell'intervallo fra le riunioni.
- (153) Il Centro per la Prevenzione dei Conflitti fungerà da foro per tali riunioni.
- (154) La prima riunione annuale di valutazione dell'applicazione si terrà nel 1991.

- (155) Gli Stati partecipanti sottolineano che questa nuova serie di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciprocamente complementari sviluppa ed amplia i risultati già conseguiti nella Conferenza di Stoccolma ed è destinata a ridurre il rischio di un confronto militare in Europa e pongono in risalto che la sua applicazione contribuirà al conseguimento di tali obiettivi.
- (156) Riaffermando i pertinenti obiettivi dell'Atto Finale, gli Stati partecipanti sono decisi a proseguire nel rafforzamento della fiducia, a ridurre il rischio di un confronto militare e ad accrescere la sicurezza per tutti.
- (157) Le misure adottate nel presente documento sono politicamente vincolanti ed entreranno in vigore il primo gennaio 1991.
- (158) Il Governo dell'Austria è pregato di trasmettere il presente documento alla Riunione di Parigi dei Capi di Stato o di Governo degli Stati partecipanti alla CSCE e alla Riunione di Helsinki dei Seguiti della CSCE. Il Governo dell'Austria è altresì pregato di trasmettere il presente documento al Segretario Generale delle Nazioni Unite e ai Governi degli Stati Mediterranei non partecipanti.
- (159) Il testo del presente documento sarà pubblicato in ogni Stato partecipante, che lo diffonderà e lo divulgherà il più ampiamente possibile.
- (160) I rappresentanti degli Stati partecipanti esprimono la loro profonda gratitudine al Governo e al popolo dell'Austria per le eccellenti predisposizioni che stanno adottando per i Negoziati CSBM di Vienna e per la calorosa ospitalità riservata alle Delegazioni che stanno partecipando ai Negoziati.

Vienna, 17 novembre 1990

In base ai termini del Mandato di Madrid, la zona di applicazione delle CSBM è la seguente:

“Sulla base della parità di diritti, dell’equilibrio e della reciprocità, di un pari rispetto per gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla CSCE e dei loro rispettivi obblighi per quanto riguarda le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e il disarmo in Europa, tali misure per rafforzare la fiducia e la sicurezza comprenderanno l’intera Europa, nonché l’area marittima* e lo spazio aereo vicini. Esse saranno militarmente significative e politicamente vincolanti e saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto.

Per quanto riguarda l’area marittima* e lo spazio aereo vicini tali misure saranno applicabili alle attività militari di tutti gli Stati partecipanti che ivi si effettuano qualora tali attività pregiudichino la sicurezza in Europa e costituiscano al tempo stesso una parte di quelle attività svolgentisi nell’intera Europa come sopra indicata, che essi concorderanno di notificare. I necessari dettagli saranno elaborati attraverso i negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in seno alla Conferenza.

Nulla nella definizione della zona di cui sopra diminuirà gli obblighi già assunti in virtù dell’Atto Finale. Le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare in seno alla Conferenza saranno anche applicabili a tutte le zone definite in qualsiasi disposizione dell’Atto Finale relativa alle misure miranti a rafforzare la fiducia e a taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo.

* In tale contesto, per nozione di area marittima vicina si intendono anche le aree oceaniche vicine all’Europa.“

Ogniquale volta nel presente documento verrà usata la dizione “la zona di applicazione delle CSBM“ varrà la suddetta definizione.

Caratteristiche tecniche della rete di comunicazioni

1. La rete di comunicazioni sarà imperniata sulla rete a commutazione di pacchetto (PSDN) secondo il protocollo X.25.
2. Essa si avvarrà della rete pubblica PSDN ovunque possibile.
3. L'impianto che tratterà i messaggi sarà centralizzato in una località.
4. Il sistema di trasferimento dei messaggi avrà una capacità di immagazzinamento e di trasmissione strettamente necessaria all'adempimento del suo ruolo di gestore del traffico.
5. Il "software" per le comunicazioni potrebbe essere basato sulle raccomandazioni del protocollo X. 400.
6. Il minimo "hardware" richiesto per i sistemi terminali nelle capitali sarà compatibile con PC.
7. Codici di instradamento verranno usati allo scopo di assicurare la riservatezza delle comunicazioni.
8. Non è richiesta la cifratura.
9. L'integrità dei messaggi dovrebbe essere protetta.

Uso delle sei lingue di lavoro CSCE

I messaggi saranno trasmessi, ogni qualvolta possibile, in formati con intestazioni in tutte le sei lingue di lavoro CSCE.

Tali formati saranno elaborati e concordati fra gli Stati partecipanti al fine di rendere immediatamente comprensibili i messaggi trasmessi riducendo al minimo la parte linguistica. Gli Stati partecipanti concordano di cooperare a tale riguardo. Ciò potrebbe includere la ripetizione in lettere latine delle comunicazioni nei formati concordati.

Ogni testo narrativo, nella misura in cui sia richiesto in tali formati, ed i messaggi che non si prestino ad essere formattati saranno trasmessi nella lingua di lavoro CSCE scelta dallo Stato che trasmette.

Ogni Stato partecipante ha il diritto di richiedere chiarimenti sui messaggi in casi di dubbio.

Dichiarazione del Presidente

Gli Stati partecipanti, al fine di facilitare l'uso efficiente della rete di comunicazioni, terranno debito conto delle esigenze pratiche di rapida trasmissione dei loro messaggi e di immediata comprensione. Una traduzione in un'altra lingua di lavoro CSCE sarà aggiunta se necessaria per soddisfare tale principio. Gli Stati partecipanti hanno indicato almeno due lingue di lavoro CSCE in cui essi preferirebbero ricevere la traduzione.

Tali disposizioni non pregiudicano in alcun modo la continuazione in futuro dell'uso di tutte le sei lingue di lavoro della CSCE conformemente alle norme e alla prassi stabilite, come enunciato nelle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki.

La presente dichiarazione costituirà un annesso al Documento di Vienna 1990 e sarà con esso pubblicata.

Vienna, 17 novembre 1990

Dichiarazione del Presidente

Tenendo presente che il Mandato di Madrid enuncia che le CSBM saranno associate a forme di controllo adeguate resta inteso che nel prosieguo dei negoziati si troverà un'adeguata soluzione per valutare formazioni e unità non attive che vengano attivate a fini di normale addestramento.

La presente Dichiarazione costituirà un annesso al Documento di Vienna 1990 e sarà con esso pubblicata.

Vienna, 17 novembre 1990

Dichiarazione del Presidente

Resta inteso che la questione dei costi durante le visite di valutazione sarà trattata nel corso di ulteriori negoziazioni.

La presente dichiarazione costituirà un annesso al Documento di Vienna 1990 e sarà con esso pubblicata.

Vienna, 17 novembre 1990

Dichiarazione del Presidente

Resta inteso che, tenendo conto della data concordata di entrata in vigore delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e delle disposizioni ivi contenute concernenti le disposizioni limitative, lo scambio annuale di informazioni militari e la relativa valutazione, ed esprimendo il loro interesse per un pronto passaggio alla piena applicazione delle disposizioni del presente documento, gli Stati partecipanti concordano quanto segue:

Le comunicazioni, conformemente alle disposizioni concordate, concernenti attività militari in cui siano impiegati più di 40.000 uomini, pianificate per l'anno solare 1992, saranno scambiate entro il 15 dicembre 1990.

Le informazioni sulle forze militari saranno scambiate non oltre il 15 aprile 1991 con validità a far data dal primo maggio 1991. Le informazioni sui piani di spiegamento dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno scambiate non oltre il 15 aprile 1991.

Le disposizioni sulla valutazione avranno validità a far data dal primo luglio 1991. Pertanto, per il 1991 nessuno Stato partecipante sarà obbligato a ricevere più della metà del numero di visite di valutazione che diversamente sarebbe tenuto a ricevere conformemente al presente documento.

La presente dichiarazione costituirà un annesso al Documento della Conferenza di Vienna e sarà con esso pubblicata.

Vienna, 17 novembre 1990